

Rapporto al messaggio 1114

Della Commissione della gestione sul messaggio 18 dicembre 1962 concernente il disegno di decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati

Il disegno di decreto legislativo esaminato dalla vostra Commissione, che ne raccomanda l' accoglimento con il presente rapporto, crea un principio di previdenza a favore dei signori magistrati di ogni ordine a somiglianza di quanto avviene per i signori membri del Consiglio di stato: la pensione a loro favore od a favore dei loro superstiti viene totalmente assunta dallo Stato, senza contributo da parte degli interessati in carica.

Ripetutamente in passato, discutendo leggi analoghe, si è messa in risalto la necessità di tale norma tenuto conto che la carriera del magistrato inizia di regola ad una età non giovanissima, che è sempre possibile una mancata riconferma alla scadenza di ogni periodo di carica e che la posizione del magistrato già di per se stessa particolarmente fondamentale nel nostro ordinamento statale deve essere avvicinata al massimo a quella dei membri del Governo, regolamentata con norme analoghe da tempo.

Facendo suo questo principio, la Commissione ritiene di confermarne l' entrata in vigore al 1. gennaio 1963 senza poter aderire alle domande che le furono rivolte intese a retrocedere ai magistrati in carica le indennità finora versate alla Cassa pensione.

Ogni legge può creare delle presunte differenziazioni al momento in cui entra in vigore: ma arretrando nel tempo la sua efficacia non si risolve tale aspetto in quanto sorgeranno sempre delle differenze oggettive con ogni situazione precedente.

Il decreto legislativo è un riconoscimento alla nostra Magistratura e non può tener conto di eventuali altri elementi che, pur comprensibili, non possono essere accolti dal legislatore il quale intende sollevare i magistrati da ogni contributo per la pensione non dal giorno in cui entrarono in carica "accettando per tanto l' ordinamento allora esistente" ma solo dal 30 giugno 1962.

Il nuovo testo uscito dai lavori commissionali abolisce la necessità del certificato di buona salute per avere beneficio della pensione. Si ritiene infatti che il magistrato chiamato in carica da nomina popolare o parlamentare ha diritto alle previdenze della legge indipendentemente dalla comprovata buona salute che si è di regola in diritto di sottintendere.

Cadono di conseguenza le norme sull' assicurazione risparmio. Le prestazioni sono scolarmente corrisposte già a contare dal primo anno di carica, e il termine per raggiungere il massimo di pensione è stato ridotto a 20 anni, anziché 25, per tutte le forme di pensione.

Si fa riferimento all' art. 16 del nuovo testo per le disposizioni transitorie applicabili ai magistrati in carica.

Dalle prestazioni percepite dal pensionato o dai superstiti saranno deducibili solo le prestazioni dell' AM o di una assicurazione contro gli infortuni stipulata dallo Stato: restano escluse dal computo le prestazioni di terzi per le quali lo Stato non ha contribuito a creare le premesse.

S' è inoltre voluto precisare che la pensione dei figli orfani viene corrisposta indipendentemente dai limiti d' età nei casi di incapacità al lavoro e di condizioni finanziarie disagiate. Il pensionamento può essere chiesto dal magistrato che ha compiuto i sessant' anni e che abbia almeno 20 anni di attività nelle sue funzioni, invece di 25 anni.

Per quanto concerne la situazione che riguarda i dipendenti dello Stato che passano alla carica di magistrato si è deciso di applicare le norme in vigore per i Consiglieri di Stato, come risulta dal nuovo art. 14.

Riassunti così brevemente i nuovi principi informativi del decreto legislativo il cui contenuto essenziale è l' esonero dei magistrati da ogni contributo per la Cassa pensione e la loro ammissione al beneficio della nuova previdenza per il fatto stesso della nomina, la Commissione ne raccomanda l' adozione.

La Commissione della Gestione ha ritenuto, in conseguenza delle nuove norme previste per i magistrati, di adeguare quelle che regolano la situazione dei signori Consiglieri di Stato e a tale scopo inviterà i capi-gruppo a presentare una mozione per l'adozione di un nuovo testo di decreto legislativo sulla pensione ai membri del Consiglio di Stato, che sarà conseguentemente esaminato dal Gran Consiglio.

Per la Commissione della Gestione:

A. Giovannini, relatore
Antognini - Borella - Patocchi -
Verda - Visani - Wyler.

Disegno di
DECRETO LEGISLATIVO

concernente la previdenza a favore dei magistrati (del.....)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 18 dicembre 1962 n. 1114 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Prestazioni

I magistrati che cessano dalle loro funzioni, salvo che per dimissioni, e i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni previste dal presente decreto, che sono assunte dallo Stato e iscritte nel bilancio del Dipartimento delle finanze.

Art. 2

Pensione

La pensione viene corrisposta in caso di invalidità, di mancata conferma, di raggiungimento del limite di età.

Art. 3

Pensione di invalidità

La pensione di invalidità è del 30 % dell'onorario annuo durante i primi cinque anni di servizio. Essa aumenta del 2 % per ogni anno in più, sino a raggiungere il massimo del 60 %.

Art. 4

Pensione per mancata conferma

La pensione per mancata conferma è del 15 % dell'onorario annuo durante i primi cinque anni di servizio. Essa aumenta del 3 % per ogni anno in più fino a raggiungere il massimo del 60 %.

Art. 5

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è del 15 % dell'onorario annuo durante i primi cinque anni di servizio. Essa aumenta del 3 % per ogni anno in più fino a raggiungere il massimo del 60 %.

Art. 6

Anni di servizio

Sono computabili gli anni effettivi di servizio, ritenuto che le frazioni superiori a sei mesi valgono per un anno intero.

Art. 7

Collocamento e pensione

1 Il magistrato che ha compiuto i 70 anni è collocato in pensione.

2 Il magistrato che ha compiuto i 65 anni può chiedere di essere collocato in pensione.

3 Il magistrato che ha compiuto i 60 anni e che ha svolto le sue funzioni durante almeno 20 anni può chiedere di essere collocato in pensione.

Art. 8

Computo del guadagno accessorio

1 Il magistrato pensionato che esercita un' attività lucrativa qualsiasi perde il diritto alla pensione nella misura in cui e fino a quando il guadagno conseguito aggiunto alla pensione supera l' importo dell' onorario del magistrato di uguale grado.

2 Questa disposizione non è applicabile se il pensionato ha compiuto i 65 anni di età.

Art. 9

Dimissioni

1 Il magistrato che rinuncia volontariamente alle sue funzioni perde ogni diritto alle prestazioni previste dal presente decreto.

2 Al magistrato dimissionario saranno restituiti, senza interessi, gli eventuali contributi e le tasse da lui versati alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Art. 10

Pensione vedovile

1 La vedova di un magistrato ha diritto alla pensione se il matrimonio è stato concluso prima del pensionamento del marito e prima che egli avesse compiuto i sessanta anni.

2 La pensione della vedova di un magistrato è pari al 30 % dell' onorario del marito.

Art. 11

Soppressione della pensione vedovile

La pensione vedovile cessa in caso di nuove nozze e la vedova riceve una volta tanto un' indennità equivalente al triplo della sua pensione annua.

Art. 12

Pensione degli orfani

1 Ogni orfano di un magistrato ha diritto, fino all' età di 20 anni compiuti, al 10 % dell' onorario del padre, al 20 % se è orfano di padre e di madre.

2 La somma delle pensioni agli orfani non può tuttavia superare il 30 % dell' onorario del defunto se si tratta di orfani di padre ed il 60 % se di padre e di madre.

3 La pensione dell' orfano cessa alla fine del mese in cui compie i 20 anni.

4 La pensione viene corrisposta indipendentemente dall' età se un figlio è incapace al Lavoro e si trova in condizioni finanziarie disagiate.

5 La pensione agli orfani viene corrisposta anche ai figli di pensionati per invalidità ritenuto che eventuali rendite Al saranno dedotte.

Art 13

Computo delle prestazioni dei terzi

1 Qualora il magistrato o i suoi superstiti percepiscono per la stessa causa prestazioni dell' Assicurazione militare federale di un' assicurazione contro gli infortuni stipulata dallo Stato, la pensione sarà proporzionalmente ridotta.

2 La riduzione della pensione è limitata tuttavia a quella parte della pensione e dell' assicurazione che ecceda il 60 % dell' onorario nei confronti del pensionato, il 30 % nei confronti della vedova, il 10% nei confronti di un orfano, il 20% nei confronti di un orfano di padre e di madre, il 30 % nei confronti di tutti gli orfani, rispettivamente il 60 % nei confronti di tutti gli orfani di padre e di madre.

Art. 14

Dipendenti dello Stato

1 Se al momento della nomina il magistrato è iscritto alla Cassa pensioni statale, questa trasferisce allo Stato la somma delle tasse e dei contributi ricevuti.

2 Quando cessa dalle sue funzioni e si trova nelle condizioni previste negli articoli precedenti, il magistrato, la vedova e gli orfani, hanno diritto alla pensione stabilita dal presente decreto, cui va aggiunta una pensione calcolata secondo le modalità e i tassi della legge sulla Cassa pensioni, nella valutazione data al momento della elezione a magistrato.

3 La somma delle rendite non può tuttavia sorpassare i massimi previsti dal presente decreto, tanto per il magistrato pensionato quanto per la vedova e gli orfani.

Art. 15

Decorrenza della pensione

1 La pensione decorre dal primo giorno del mese per il quale l' onorario o la pensione dell' assicurato non viene più

corrisposto.

2 Essa è pagata all' inizio di ogni mese.

Art 16

Disposizione transitoria

1 I magistrati in carica al momento dell' entrata in vigore del Disposizioni presente decreto escono dalla Cassa pensioni dei dipendenti dello transitorie Stato.

2 Nei loro confronti è applicabile l' art. 14 del presente decreto. Viene tuttavia riversato soltanto l' importo accumulato al 30 giugno 1962.

3 E' data facoltà ai depositanti a Cassa risparmio di rimanere membri alla Cassa stessa rinunciando alle prestazioni del presente decreto.

4 I magistrati In carica al momento dell' entrata in vigore del presente decreto che hanno almeno 35 anni di servizio computabili secondo l' art. 6, possono chiedere il loro collocamento in pensione. indipendentemente dall' età.

Art. 17

Pensionamenti anteriori

I pensionamenti anteriori all' entrata in vigore del presente decreto soggiacciono alle norme delle leggi in base alle quali sono stati pronunciati.

Art. 18

Disposizioni integrative

Per i casi non previsti dal presente decreto sono applicabili le disposizioni della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Art. 19

Disposizioni abrogate

1 E' abrogato l' art. 11 della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954.

2 L' art. 69 cpv. 2 della legge organica giudiziaria é abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 69

2 Il mandato conferito al magistrato cessa al 31 dicembre dell' anno in cui ha raggiunto il 70.mo di età, rispettivamente al 30 giugno se il limite di età è raggiunto nel primo semestre.

3 Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili.

Art. 20

Entrata in vigore

1 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto dal 1. gennaio 1963.

2 Consiglio di Stato e incaricato dell'esecuzione.